COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

segreteria.pignataro@libero.it

Fax 0776 949306

E-mail:

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it PEC:comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

PROT. 1804

Autorizzazione n. 02 del 11 Marzo 2024

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e DPR 31/2007 e s.m.i, per lavori di consolidamento del versante Est, in zona PAI classificata R4, sul quale sorge il Centro Storico di Pignataro Interamna in via Strada Vicinale Fontana, distinto al catasto al Fg. 13, mappale 49-269-51-

Richiedente: Comune di Pignataro Interamna

VISTO l'art. 82 del D.P.R. del 24.07.1977, n. 616 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la Legge Regionale n. 08 del 22.06.2012 di "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli art 1, 2, 3, 4, 5, e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n.13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTO l'art. 4 della L.R. 22 giugno 2012, n.8, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 95 della L.R. n. 14/1999, per cui è stato delegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi anche del parere di cui all'art.32 della legge 47/1985 e s.m.i.;



- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed in particolare l'art.146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'art.134;
- VISTA la Determinazione Regione Lazio n. G08959 del 08/07/2022 di individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica, art. 146 e 159 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed in particolare l'art.146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'art.134;
- VISTE le leggi regionali nn. 24 e 25 del 6 Luglio 1998, relative a "Pianificazione paesaggistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico" e s.m.i. di approvazione dei Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 30 Luglio 1999, n. 4485 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n.14 (art.20 comma 2, L.R. 24/98 e s.m.i);
- VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.07 n.41;
- VISTO il P.T.P.R. adottato con atto della Giunta Regionale Lazio del 25 Luglio 2007 n.556 e la deliberazione di Giunta Regionale 21 Dicembre 2007, n.1025 di modifica, integrazione e rettifica della precedente, e pubblicato sul Supplemento n. 14 al B.U.R. Lazio n.6 del 14 Febbraio 2008;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.49 del 13 febbraio 2020, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 15 del 20.02.2020, recante "Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.24 del 6 Luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143, e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all'ampliamento dei beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lett. a), b) e c) del medesimo D. Lgs. N. 42/2004, contenuti negli elaborati del P.T.P.R. approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019";
- VISTA l'entrata in vigore del P.T.P.R. DCR 5/2021, pubblicato sul BURL n. 56 del 10.06.2021 supplemento n. 2;
- VISTA la Determinazione n. 08 del 19.07.2022, di affidamento di incarico all'ing. Eliana Lucciola, del "Servizio di Responsabile del Procedimento delle funzioni amministrative subdelegate al Comune di Pignataro Interamna per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche", di cui all'art. 146 del D. lgs. N. 42/2004, L.R. 59/95, L.R. 8/2012 e del D.P.R. n. 31/2007;
- VISTA la DGC n. 106 del 21.12.23, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori di consolidamento del versante Est, in zona PAI classificata R4, sul quale sorge il Centro Storico di Pignataro Interamna" relativa a interventi su di una scalinata (strada vicinale Fontana) che consente il collegamento pedonale tra Via Roma e la sottostante Via Fontanarosa, che funge da snodo di valle per by passare il centro storico, distinto in catasto al Fg. 13, mapp. 49, 51, 269, 371, il quale necessita del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. 42/04 e dell'art. 11 delle norme del PTPR;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del DPR 31/2007;

CONSIDERATO che l'intervento citato nella suddetta domanda di autorizzazione paesaggistica, per "lavori di consolidamento del versante Est, in zona PAI classificata R4, sul quale sorge il Centro Storico di Pignataro Interamna" risulta compatibile e assentibile dal punto di vista paesaggistico nel loro complesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico;

CONSIDERATO che il Comune di Pignataro Interamna (Fr), ai sensi dell'art.146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, ha effettuato l'accertamento di compatibilità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Roma- Frosinone-Latina-Rieti e Viterbo in data 12.02.2024 - prot. n. 1015;

VISTO che a Codesta amministrazione <u>non è pervenuto</u>, nei tempi previsti il parere vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma-Frosinone-Latina-Rieti e Viterbo ai sensi dell'art. 146, comma 5 e 8 del D.Lgs. 42/04, con il quale si dichiara la compatibilità paesaggistica dell'intervento nel suo complesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. RILASCIARE l'autorizzazione paesaggistica al Comune di Pignataro Interamna, di cui al progetto definitivo, approvato il 21.12.23 con D.G.C. n. 106, per "lavori di consolidamento del versante EST, in zona PAI classificata R4, sul quale sorge il Centro Storico" in Pignataro Interamna (FR) distinto al catasto al Fg. 13, mappale 49, 51, 269,371, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in base al parere positivo, reso dalla Amministrazione procedente, ai sensi dell'art.146, comma 9 del D.Lgs. 42/04;

3. **DARE ATTO** che la presente determinazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, considerata l'inesistenza di vincoli di altra natura, o gravanti usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento:

4. DARE ATTO che restano fermi gli obblighi previsti dalla parte II del D.L.gs. 42/04;

5. **DARE ATTO** che la presente autorizzazione paesaggistica non costituisce in nessun caso titolo di legittimazione di ulteriori opere abusive eventualmente presenti ad eccezione di quelle interessate dal presente parere;

6. **DARE ATTO** Che la presente determinazione è pubblicata ai sensi dell'art. 146, comma 13 del D. Lgs. 42/04 e di essa è data comunicazione alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Roma-Frosinone-Latina-Rieti e Viterbo ed alla Regione Lazio – Dipartimento del Territorio – Direzione Regionale Urbanistica e Territorio – Area Autorizzazione Paesaggistiche;

7. **DARE ATTO** che sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione degli estremi della presente determinazione e del parere espresso dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici;

AP

8. DARE ATTO che la presente autorizzazione diventa efficace dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 146, comma 11 del D.Lgs. 42/04;

9. AVVERSO la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Pignataro Interamna, lì 11/03/2024

Responsabile Procedimento Sub Reliable

(Ing. Eliana Lucciola)

Responsabile de Servizio Techido Urbanistico URRO)